



COMUNE DI COMO
SETTORE SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**ORARIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APERTI AL PUBBLICO E
DEI LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO.**

Il Sindaco

Premesso:

- che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari dei pubblici esercizi (art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);
- che, ai sensi dell'art. 108, Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" - di seguito L.R. n. 6/2010) nel determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti si attengono ai limiti che il Sindaco stabilisce, in conformità agli indirizzi generali approvati dalla Giunta Regionale, sentito il parere obbligatorio della competente Commissione comunale;
- che, con deliberazione n. VIII/6495 del 23 gennaio 2008 (di seguito D.G.R. n. 6495/2008), la Giunta Regionale ha approvato i predetti indirizzi generali, in forza dei quali i Comuni, sentita la competente Commissione, fissano l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e possono differenziare detto orario nell'ambito dello stesso territorio, secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 della delibera medesima;
- che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale (art. 109, comma 3, L.R. n. 6/2010);
- che i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dei locali (art. 14, D.G.R. n. 6495/2008);

Ritenuto necessario adeguare l'ordinanza sindacale n. 14 del 21 giugno 2010 "Orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei locali di pubblico intrattenimento e delle sale pubbliche da gioco", tenendo conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 7.4.2011, delle problematiche emerse nella fase applicativa della predetta ordinanza, nonché delle osservazioni pervenute;

Ritenuto opportuno – pur riconoscendo l'importante ruolo economico e sociale svolto dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riguardo allo sviluppo turistico e all'animazione e valorizzazione del territorio – assicurare un giusto contemperamento (previsto anche dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) fra le contrapposte esigenze, da un lato, delle imprese e dei loro clienti, dall'altro lato, dei residenti, con particolare riferimento alla zona a traffico limitato, nella quale sono stati riscontrati superamenti dei livelli di rumorosità più frequenti e più rilevanti rispetto a qualsiasi altra zona della città;

ESITO CONSULTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Ravvisata la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 del T.U.E.L. e 108, L.R. n. 6/2010;

Visti: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6; il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

dispone:

Articolo 1 – Orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura e chiusura del proprio locale, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, entro i seguenti limiti:

- a) per gli esercizi ubicati nelle zone A, B1, B2 o B3 del Piano Regolatore Urbanistico Generale vigente, o dovunque ubicati, qualora distinto meno di 100 metri, misurati in linea d'aria, da ospedali, case di cura, case di riposo e altri simili luoghi che richiedono un rigoroso rispetto della quiete:
 - il venerdì, il sabato e nelle altre giornate prefestive tra le ore 6:00 del giorno stesso e le ore 1:00 del giorno seguente;
 - negli altri giorni della settimana tra le ore 6:00 e le ore 24:00 del medesimo giorno;
- b) per gli esercizi ubicati nelle altre zone: tra le ore 5:00 di ciascun giorno e le ore 2:00 del giorno seguente, in tutti i giorni della settimana.

2. L'orario giornaliero di apertura può essere continuativo o comprendere uno o più intervalli di chiusura. E' obbligo dell'esercente comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di sub ingresso o di trasferimento in altra sede.

3. La chiusura degli esercizi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 può essere posticipata dal Comune, fino alle ore 2:00 del giorno seguente, su richiesta dell'esercente. Il Comune autorizza la chiusura posticipata a condizione che l'esercente presenti una relazione previsionale di impatto acustico, con specifico riferimento alla deroga richiesta, ed anche in relazione alle aree esterne eventualmente ricevute in concessione, e si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione, relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio, e precisamente:

- a) installi limitatori acustici non manomissibili sugli apparecchi che sono fonti di emissioni sonore (impianti stereofonici, apparecchi radio, apparecchi televisivi, juke-box, apparecchi da gioco e simili), ai fini del rispetto dei limiti di immissione stabiliti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico;
- b) garantisca – anche avvalendosi di personale addetto ai servizi di controllo di cui all'art. 3, comma 7 della legge 15 luglio 2009, n. 94, iscritto nell'apposito elenco prefettizio – che gli avventori, anche quelli che stazionano sul suolo pubblico all'esterno dell'esercizio, mantengano un contegno e un tono di voce idonei a non arrecare danno alla quiete pubblica;
- c) non somministri alimenti e bevande agli avventori che stazionano all'esterno del locale, con esclusione di quelli che fruiscono di tavoli e sedie collocati nell'area assegnata in concessione all'impresa;
- d) curi giornalmente la pulizia dell'area concessa all'esercente il locale;

4 La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nella zona a traffico limitato (Z.T.L.), la cui disciplina oraria è esclusivamente quella indicata al comma 1 del presente articolo.

5 Con riferimento agli esercizi di cui al comma 1, lett. a), il Comune può autorizzare deroghe all'orario di apertura mattutino fino alle ore 5:00, per particolari esigenze di servizio al cittadino, purché siano trascorse almeno quattro ore dalla precedente chiusura.

Articolo 2 – Orario degli esercizi di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS

1 I titolari degli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano prevalente attività di intrattenimento danzante o musicale, determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura e chiusura del proprio locale nell'intervallo compreso tra le ore 7:00 e le ore 2:00 del giorno seguente, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.

2 La chiusura può essere posticipata fino alle ore 4:00, su richiesta dell'esercente, alle medesime condizioni previste dall'art. 1, comma 3.

3 Agli esercizi di cui al presente articolo, si applica l'articolo 1, comma 2.

Articolo 3 – Sanzioni

1 L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 è punita con la sanzione prevista dall'articolo 110 della medesima legge regionale.

2 L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della presente Ordinanza, che non costituisca violazione di norme di legge o di regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", salvo quanto eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Articolo 4 – Decadenza

1 Qualora si accerti, per un numero di volte superiore a due, anche non consecutive, nell'arco di due mesi, il mancato rispetto degli obblighi ed oneri previsti nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 2, comma 2, della presente Ordinanza, il Comune dispone la decadenza, per il titolare dell'esercizio, dalla facoltà di posticipare l'orario di chiusura.

2 La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai titolari degli esercizi di somministrazione e dei locali di pubblico spettacolo che abbiano presentato l'atto di impegno in base all'Ordinanza sindacale n. 14/2010, qualora non osservino le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 2, comma 2, della presente Ordinanza.

Articolo 5 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1 La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'albo pretorio e da tale data cessa di avere efficacia l'Ordinanza sindacale n. 14/2010.

2 I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nella zona a traffico limitato (Z.T.L.), che, per posticipare la chiusura dell'esercizio, abbiano presentato l'atto di impegno in base all'Ordinanza sindacale n. 14/2010, si conformano ai limiti orari di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), a decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.
